

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEEO

parte vigente

parte modificata

TITOLO II ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI DI GOVERNO, DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

CAPO A Norme comuni

Articolo 4 Calendario delle elezioni

1. Il Decano dei professori ordinari, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 10 giorni.
2. Il Decano dei professori ordinari di ogni Facoltà, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 5 giorni.
3. Il Rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente. Gli eletti entrano in funzione il 1° novembre successivo alle votazioni.
4. Il Decano dei professori ordinari di ogni Dipartimento predispone le operazioni di voto per l'elezione del Direttore in modo che si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato del Direttore in carica. Analogamente si procederà per il Direttore di Istituto, sino a quando questa struttura sarà attivata.
5. Di norma, tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle lezioni.

CAPO B Elezione del Rettore

Articolo 5

Completamento dell'elettorato al fine delle elezioni del Rettore

1. Al fine del completamento dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore, il Rettore in carica indice le elezioni

TITOLO II ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI DI GOVERNO, DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

CAPO A Norme comuni

Articolo 4 Calendario delle elezioni

1. Il Decano dei professori ordinari, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore e stabilisce le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 10 giorni.
2. Il Decano dei professori ordinari di ogni Facoltà, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni ~~in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre~~ **tra il 15 giugno e il 15 luglio** precedente la scadenza del mandato. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno 5 giorni.
3. Il Rettore indice le elezioni per le componenti elettive in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e fissa le date delle votazioni ~~in modo che le operazioni di voto si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre~~ **tra il 20 maggio ed il 10 giugno** antecedente la scadenza del mandato di ciascuna componente. Gli eletti entrano in funzione il 1° novembre successivo alle votazioni.
4. Il Decano dei professori ordinari di ogni Dipartimento predispone le operazioni di voto per l'elezione del Direttore in modo che si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato del Direttore in carica. Analogamente si procederà per il Direttore di Istituto, sino a quando questa struttura sarà attivata.
5. Di norma, tutte le elezioni delle componenti studentesche devono svolgersi durante il periodo delle lezioni.

CAPO B Elezione del Rettore

Articolo 5

~~Completamento dell'elettorato~~ **Voto ponderato del personale tecnico amministrativo** al fine delle elezioni del Rettore

1. ~~Al fine del completamento dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore, il Rettore in carica indice le elezioni~~

relative ai rappresentanti degli studenti e fissa le date in modo che le operazioni di voto si concludano entro il 10 marzo precedente l'elezione del Rettore.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, diploma universitario, ai corsi di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali ed ai dottorati di ricerca alla data di indizione delle elezioni.

3. I rappresentanti degli studenti saranno eletti nella misura del 10% dei Docenti aventi diritto qualora i votanti siano almeno pari al 30% degli aventi diritto e con arrotondamento all'unità superiore. Detto numero diminuirà proporzionalmente alla percentuale dei votanti.

4. I voti del Personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione in misura pari al 5% del numero dei Docenti aventi diritto, con arrotondamento all'unità superiore. In tale percentuale detti voti sono attribuiti ai candidati.

Articolo 6 **Commissione elettorale e presentazione delle candidature**

1. Il Senato Accademico nomina una Commissione elettorale presieduta dal Decano dei Professori Ordinari che sarà affiancato da un Vice Presidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'Amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sulle quali delibererà in via definitiva.

3. Le candidature devono essere presentate non oltre il 15° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Altre candidature possono essere presentate nei primi due giorni lavorativi successivi alla prima votazione, In ogni caso, il Decano renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione all'albo dell'Ateneo. Non saranno ritenuti validi voti espressi a nominativi non contenuti in tali elenchi. 4. Sarà cura del Decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

CAPO H **Preside di Facoltà**

Articolo 52 **Elezione del Preside**

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside di Facoltà spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo eletti in seno al Consiglio di Facoltà.

2. In prima applicazione il Preside della Facoltà indice le elezioni relative ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà,

relative ai rappresentanti degli studenti e fissa le date in modo che le operazioni di voto si concludano entro il 10 marzo precedente l'elezione del Rettore.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, diploma universitario, ai corsi di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali ed ai dottorati di ricerca alla data di indizione delle elezioni.

3. I rappresentanti degli studenti saranno eletti nella misura del 10% dei Docenti aventi diritto qualora i votanti siano almeno pari al 30% degli aventi diritto e con arrotondamento all'unità superiore. Detto numero diminuirà proporzionalmente alla percentuale dei votanti.

1. I voti del Personale tecnico-amministrativo contribuiscono all'elezione in misura pari al **5 10%** del numero dei Docenti aventi diritto, con arrotondamento all'unità superiore. In tale percentuale detti voti sono attribuiti ai candidati.

Articolo 6 **Commissione elettorale e presentazione delle candidature**

1. Il Senato Accademico nomina una Commissione elettorale presieduta dal Decano dei Professori Ordinari che sarà affiancato da un Vice Presidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

2. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'Amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sulle quali delibererà in via definitiva.

3. Le candidature devono essere presentate non oltre il 15° giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Altre candidature possono essere presentate nei primi due giorni lavorativi (**incluso il sabato**) successivi alla prima votazione, **solo nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto, nella prima votazione, almeno il 30% dei consensi.** In ogni caso, il Decano renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione all'albo dell'Ateneo. Non saranno ritenuti validi voti espressi a nominativi non contenuti in tali elenchi. 4. Sarà cura del Decano organizzare riunioni affinché i candidati abbiano modo di esporre i propri programmi.

CAPO H **Preside di Facoltà**

Articolo 52 **Elezione del Preside**

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside di Facoltà spetta ai docenti della Facoltà ed alle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo eletti in seno al Consiglio di Facoltà.

2. In prima applicazione il Preside della Facoltà indice le elezioni relative ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà,

<p>in tempo utile per l'elezione del Preside.</p> <p>3. I rappresentanti degli studenti saranno eletti da tutti gli studenti iscritti all'anno accademico precedente quello di inizio del mandato del Preside da eleggere, nella misura di cinque per Facoltà con meno di duemila iscritti, sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e nove per quelle oltre cinquemila iscritti. Con modalità conformi a quelli previsti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico.</p> <p>4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in numero di cinque componenti tra il personale afferente alla Facoltà, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.</p> <p>5. Il Decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, su invito del Rettore, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni da concludersi entro il 10 ottobre precedente la scadenza del mandato.</p> <p>6. Almeno cinque giorni prima delle elezioni gli interessati presentano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del Decano della Facoltà prevedere i termini e organizzare le riunioni per permettere ai candidati di esporre i propri programmi ed assicurare il dibattito.</p> <p>7. L'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, spetta di norma ai professori di prima fascia a tempo pieno. Se mancano professori di prima fascia, oppure essi non sono eleggibili, oppure ancora si dichiarino tutti non disponibili, l'elettorato passivo spetta anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.</p> <p>8. In caso di dimissioni del Preside o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del Consiglio di Facoltà deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dai commi precedenti, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore sentito il Consiglio, o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p> <p>9. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio, indicando le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni elettorali e fissando le date per le eventuali ulteriori votazioni.</p> <p>10. Nel caso in cui il Decano o gli scrutatori risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.</p> <p>11. Nelle prime tre votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno cinque giorni. Altre candidature potranno essere presentate nei primi due giorni lavorativi successivi alla prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato risulti eletto al primo o al secondo turno di ballottaggio per l'invalidità della votazione o per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, il Decano indice nuove elezioni secondo le procedure di cui ai commi precedenti. In tal caso l'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo della Facoltà.</p> <p>12. Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si</p>	<p>in tempo utile per l'elezione del Preside.</p> <p>3. I rappresentanti degli studenti saranno eletti da tutti gli studenti iscritti all'anno accademico precedente quello di inizio del mandato del Preside da eleggere, nella misura di cinque per Facoltà con meno di duemila iscritti, sette per quelle da duemila a cinquemila iscritti e nove per quelle oltre cinquemila iscritti. Con modalità conformi a quelli previsti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico.</p> <p>4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in numero di cinque componenti tra il personale afferente alla Facoltà, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.</p> <p>5. Il Decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, su invito del Rettore, indice le elezioni del Preside e fissa le date delle votazioni da concludersi entro il 10 ottobre tra il 15 giugno ed il 15 luglio precedente la scadenza del mandato.</p> <p>6. Almeno cinque giorni prima delle elezioni gli interessati presentano le proprie candidature accompagnate da un programma. Sarà cura del Decano della Facoltà prevedere i termini e organizzare le riunioni per permettere ai candidati di esporre i propri programmi ed assicurare il dibattito.</p> <p>7. L'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, spetta di norma ai professori di prima fascia a tempo pieno. Se mancano professori di prima fascia, oppure essi non sono eleggibili, oppure ancora si dichiarino tutti non disponibili, l'elettorato passivo spetta anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.</p> <p>8. In caso di dimissioni del Preside o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del Consiglio di Facoltà deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dai commi precedenti, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore sentito il Consiglio, o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p> <p>9. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio, indicando le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni elettorali e fissando le date per le eventuali ulteriori votazioni.</p> <p>10. Nel caso in cui il Decano o gli scrutatori risultino candidati, gli stessi sono sostituiti.</p> <p>11. Nelle prime tre votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno intercorrere almeno cinque giorni. Altre candidature potranno essere presentate nei primi due giorni lavorativi successivi alla prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato risulti eletto al primo o al secondo turno di ballottaggio per l'invalidità della votazione o per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, il Decano indice nuove elezioni secondo le procedure di cui ai commi precedenti. In tal caso l'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo della Facoltà.</p>
---	---

calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e di salute, in congedo straordinario per motivi di studio, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in posizione di distacco o fuori ruolo.

13. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina.

14. Il Preside risultato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica sino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo all'anno di elezione.

TITOLO V **Norne relative all'organizzazione** **amministrativa**

Articolo 75 **Gestione Centrale**

1. Ai sensi degli artt. 5 e 14 dello Statuto e in applicazione dell'art. 2 della legge 23/10/92 n. 421 e dell'art. 3 del decreto legislativo 3/2/93 n.29, il Senato accademico, il Consiglio d'Amministrazione ed il Rettore assicurano il governo dell'Ateneo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, definiscono le priorità da seguire e i tempi di attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ispirandosi alla distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e gestione dall'altro.

2. Alla direzione amministrativa competono la gestione di quanto attiene agli aspetti amministrativi, economici, finanziari, patrimoniali, edilizi, e la gestione del personale tecnico-amministrativo, nonché gli atti e i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale e alla carriera scolastica degli studenti.

3. Responsabile della direzione amministrativa è il Direttore amministrativo.

12. Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e di salute, in congedo straordinario per motivi di studio, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in posizione di distacco o fuori ruolo.

13. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente decreto di nomina.

14. Il Preside risultato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica sino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo all'anno di elezione.

TITOLO V **Norne relative all'organizzazione** **amministrativa**

Articolo 75 **Gestione Centrale**

1. Ai sensi degli artt. 5 e 14 dello Statuto e in applicazione dell'art. 2 della legge 23/10/92 n. 421 e dell'art. 3 del decreto legislativo 3/2/93 n.29, il Senato accademico, il Consiglio d'Amministrazione ed il Rettore assicurano il governo dell'Ateneo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, definiscono le priorità da seguire e i tempi di attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ispirandosi alla distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e gestione dall'altro.

1 bis. Il Rettore rappresenta in giudizio l'Università, avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato e/o dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di Avvocati del Libero Foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

2. Alla direzione amministrativa competono la gestione di quanto attiene agli aspetti amministrativi, economici, finanziari, patrimoniali, edilizi, e la gestione del personale tecnico-amministrativo, nonché gli atti e i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale e alla carriera scolastica degli studenti.

3. Responsabile della direzione amministrativa è il Direttore amministrativo.

N.B.: le parti di testo evidenziate in grassetto sono quelle di nuovo inserimento, mentre le parti barrate sono quelle eliminate.